



Oggetto: Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca- modifica: emanazione

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 30;

VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 433 del 20.05.2022;

TENUTO CONTO del verbale n. 4 della Commissione mista statuto e regolamenti in data 13 dicembre 2023;

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 29.01.2024;

VISTA la delibera n. 25 del Senato Accademico del 20.02.2024 con la quale è stata approvata la modifica all'art. 20, comma 3 del Regolamento in epigrafe;

DECRETA

Art. 1 Emanare il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca” modificato all'art. 20 comma 3 come da allegato (all.1).

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art.1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.

Art. 3 Abrogare il “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca” dell'Università del Salento emanato con D.R. n. 433 del 20.05.2022.

Il presente decreto verrà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato accademico e Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Alle Ripartizioni
Ai Dipartimenti
All'Ufficio comunicazione



**REGOLAMENTO DEI CORSI DI
DOTTORATO DI RICERCA
DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO**

**Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del
29.01.2024 con delibera n. 5**

**Approvazione del Senato accademico del
20.02.2024 con delibera n. 25**



INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione**
- Art. 2 - Finalità e durata dei Corsi di dottorato di Ricerca**

TITOLO II ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI CORSI DI DOTTORATO

- Art. 3 - Istituzione dei corsi di Dottorati di Ricerca**
- Art. 4 - Accreditamento dei corsi**
- Art. 5 - Organi del corso di dottorato di ricerca**
- Art. 6 - Scuola di Dottorato**
- Art. 7 - Dottorato in convenzione con istituzioni estere**
- Art. 8 - Dottorato industriale, corsi di dottorato di interesse nazionale e apprendistato di alta formazione**
- Art. 9 - Tesi di Dottorato in co-tutela internazionale**
- Art. 10 - Borse di studio e contributi**

TITOLO III ACCESSO AI CORSI, ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

- Art. 11 - Requisiti d'accesso ai corsi di dottorato**
- Art. 12 - Candidati in possesso di titolo conseguito all'estero**
- Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione**
- Art. 14 - Procedure di selezione**
- Art. 15 - Modalità di iscrizione al Corso**
- Art. 16 - Rinunce e Subentri**
- Art. 17 - Commissione per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca**
- Art. 18 - Proroga, esame finale e conseguimento del titolo**
- Art. 19 - Commissione per l'esame finale di Dottorato di ricerca**

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

- Art. 20 - Diritti e doveri dei dottorandi**
- Art. 21 - Interruzione, sospensione, decadenza e rinuncia**
- Art. 22 - Norme transitorie e finali**



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1- Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei Cicli dei Dottorati di ricerca, l'istituzione ed il funzionamento dei singoli corsi di Dottorato di ricerca dell'Università del Salento, in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 (pubblicato su G.U. n. 226 del 14.12.2021), con cui è stato emanato il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" e delle relative Linee guida emanate dal MUR su proposta di ANVUR.

Art. 2 - Finalità e durata dei Corsi di dottorato di Ricerca

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di elevata qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. I Corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni, salve le ipotesi specifiche previste dal D.M. n. 226/2021 che rendono possibile prolungarne la durata, al termine dei quali si consegue il titolo di Dottore di ricerca.

TITOLO II

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 3 - Istituzione dei corsi di Dottorati di Ricerca

1. I Corsi di dottorato sono istituiti dall'Università del Salento, ai sensi del presente Regolamento, singolarmente o anche in forma associata, mediante consorzi e convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. n. 226/2021, ovvero Atenei italiani o esteri e/o con enti pubblici e privati, italiani o esteri, in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica avanzata e riconosciuta a livello internazionale.
2. Per i Corsi di dottorato non organizzati in forma associata, le proposte di istituzione devono essere approvate con delibera motivata del Dipartimento (o dei Dipartimenti nell'ipotesi di proposta di istituzione congiunta), secondo le modalità previste nei successivi articoli.
3. Nell'ipotesi di proposte di attivazione provenienti congiuntamente da più Dipartimenti o in cooperazione con strutture scientifiche di altri atenei italiani o stranieri, le stesse proposte do-



vranno indicare il Dipartimento sede amministrativa unica del corso.

4. Le proposte di istituzione presentate dai Dipartimenti devono documentare l'esistenza dei requisiti previsti dalle Linee guida ed essere presentate annualmente agli Organi competenti entro il termine stabilito con circolare del Rettore.

Tali proposte:

- a) sono valutate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, ove ciò sia previsto dalle Linee guida e dalle circolari ministeriali che annualmente indicano le regole per l'accreditamento e la conferma dei Corsi;
- b) sono sottoposte al parere del Senato Accademico;
- c) sono approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) sono trasmesse al MUR tramite il portale CINECA.

Entro la data stabilita dalla suddetta delibera, i Dipartimenti devono, altresì, trasmettere ai competenti organi di Ateneo le eventuali richieste di adesione ai corsi di dottorato organizzati da altre Università e/o enti di ricerca pubblici o privati, nonché a consorzi universitari.

Le proposte di convenzione e/o consorzio di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) devono prevedere i requisiti richiesti dall'art. 4 del D.M. n. 226/2021 e ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, devono garantire ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di ricerca e prevedere attività formative comuni, anche a rotazione, tra le sedi.

5. Ciascuna proposta, relativa ai Dottorati con sede amministrativa presso l'Università del Salento - deliberata dai Consigli di Dipartimento nella loro composizione ristretta costituita dai docenti e ricercatori ad essi afferenti - e avanzata agli Organi competenti, deve contenere:

- a) la denominazione completa del corso di dottorato, con l'indicazione degli eventuali curricula;
- b) le tematiche e gli ambiti di ricerca;
- c) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di Dottorato, con i relativi programmi formativi e le attività didattiche anche articolati in curricula paralleli;
- d) i requisiti di partecipazione al corso;
- e) i tempi e le sedi della formazione;
- f) le strutture utilizzabili;
- g) il numero massimo di studenti ammissibili nonché il piano finanziario comprensivo delle borse di studio programmate;
- h) le eventuali altre Università con cui consorziarsi e/o stipulare convenzioni per l'attivazione dei Corsi e il loro apporto nel contesto didattico/organizzativo e finanziario, descritto in una specifica lettera d'intenti;
- i) gli eventuali enti di ricerca privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi e che formalizzano il loro interesse e il loro apporto con una specifica lettera di intenti;
- j) la composizione del Collegio dei docenti.

6. Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorato proposti dal Dipartimento e sono valutati dall'ANVUR e dal MUR in sede di accreditamento dei corsi.

7. L'Università del Salento può, tramite apposite convenzioni, partecipare a corsi di Dottorato



di ricerca istituiti presso altre università italiane o straniere in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 226/2021.

Art. 4 - Accredimento dei corsi

L'accréditamento dei corsi di dottorato e delle sedi è concesso dal MUR con decreto, su conforme parere dell'ANVUR, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 226/2021 e delle Linee guida per l'accréditamento dei Corsi di dottorato di ricerca.

Il sistema di accredimento, di durata quinquennale, comprende l'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e la verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accréditamento.

L'attività di valutazione periodica di cui all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 226/2021 è effettuata sulla base del monitoraggio annuale effettuato dall'ANVUR anche coinvolgendo gli organi di valutazione interna delle sedi e nell'ambito dell'accréditamento periodico della sede/sedi convenzionate/consorziate, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo ed al secondo ciclo universitario.

La perdita di uno o più requisiti comporta, con effetto immediato, la revoca dell'accréditamento e la sospensione dell'attivazione di un nuovo ciclo del corso di dottorato interessato ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del D.M. n. 226/2021.

La domanda di accredimento può riguardare le seguenti tipologie di dottorato:

- Dottorato in forma non associata (art. 3, commi 1 e 3 del D.M.);
- Dottorato in forma associata (art. 3, comma 2 del D.M.);
- Dottorato industriale (art. 10 del D.M.);
- Dottorato di interesse nazionale (art. 11 del D.M.).

Rappresentano requisiti necessari per l'accréditamento dei corsi:

- a) la composizione del collegio dei docenti secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 226/2021 e nelle linee guida del Ministero emanate con D.M. n. 301/2022 e nel rispetto, per quanto possibile, dell'equilibrio di genere;
- b) la qualificazione scientifica dei componenti del collegio e del Coordinatore, ai sensi di quanto previsto dagli indicatori ministeriali per l'accréditamento e la valutazione dei corsi di dottorato e dalle linee guida emanate con D.M. n. 301/2022;
- c) la disponibilità, per ciascun ciclo di Corso di dottorato da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio e la disponibilità non inferiore a tre borse per ciascun corso di dottorato non in forma associata attivato dall'Ateneo. Per i Corsi di dottorato attivati in convenzione o consorzio con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) del D.M. n. 226/2021, il numero minimo di posti con borsa è pari a 4: nello specifico, nel caso di associazione tra un'Università ed un'altra Istituzione, ciascun soggetto deve finanziare almeno due borse di studio.

Nell'ipotesi in cui il numero dei soggetti sia superiore a due, il soggetto che è sede amministrativa del Corso finanzia almeno due borse e gli altri soggetti ne finanziano almeno una ciascuno.

Il cofinanziamento richiesto potrà essere sostenuto direttamente dall'Istituzione che partecipa alla convenzione/consorzio, ovvero essere reso disponibile da soggetti esterni in base ad



accordi appositamente formalizzati.

Sono ritenute equivalenti alle borse di studio le seguenti ulteriori forme di sostegno finanziario: assegni di ricerca, posti con borsa finanziati da altri enti italiani o esteri, contratti di apprendistato, posti riservati a dipendenti delle imprese o delle amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale.

- d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi (fondi di funzionamento, fondi di ricerca e internazionalizzazione);
- e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate rispetto al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) la presentazione del progetto formativo del corso di dottorato che preveda, in particolare che l'attività didattica erogata sia:
- nettamente distinta da quella impartita in insegnamenti relativi ai corsi di studio di primo e di secondo livello;
 - strettamente funzionale alle attività di ricerca previste nel corso di dottorato, anche nelle sue eventuali articolazioni (curricula);
 - qualitativamente appropriata, con un numero medio annuo di ore di almeno 20 per ciclo, tendendo conto dell'ambito di ricerca di riferimento;
- g) la previsione di attività di ricerca e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e di interesse europeo;
- h) la previsione di attività, anche in comune tra più Corsi di dottorato, di formazione, interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica ed integrità;
- i) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), sulla base delle indicazioni dell'ANVUR.

La domanda di accreditamento deve specificare il numero massimo dei posti per i quali si richiede l'accreditamento e può avere ad oggetto anche singoli curricula di Corsi di dottorato già accreditati.

Art. 5 - Organi del corso di dottorato di ricerca

1. Gli organi del corso di dottorato di ricerca sono:



- il Collegio dei Docenti;
- il Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti è composto da almeno dodici componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

Nel caso di dottorati in convenzione, ai fini del dottorato, con università straniere, i docenti stranieri sono computabili nel numero minimo dei dodici e devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

Il Collegio è costituito, tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, per almeno la metà dei suoi componenti da professori universitari di ruolo di I o II fascia e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca.

Sono assimilati ai Ricercatori di ruolo i Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010.

Nell'ipotesi di un Corso di dottorato organizzato con un ente pubblico di ricerca ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) il Collegio può anche essere costituito da ricercatori che appartengono ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli stessi Enti, garantendo, in ogni caso, la quota minima prevista per i professori.

Per far parte del Collegio dei docenti i ricercatori devono essere, in ogni caso, in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, ossia devono essere in possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla seconda fascia.

I professori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza secondo quanto previsto dal par. 3.1. delle Linee guida emanate con D.M. n. 301/2022.

Per i ricercatori di istituzioni estere occorrerà dimostrare il possesso di almeno un valore soglia relativo alla I fascia o almeno due valori soglia relativi alla II fascia oppure essere risultato vincitore di un bando competitivo della Commissione europea per un progetto di ricerca coerente con le tematiche del dottorato.

Possono far parte del Collegio dei docenti del Corso di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. In particolare:

- elevata qualificazione scientifica: aver partecipato in qualità di autore o co-autore a pubblicazioni scientifiche inerenti alle tematiche del dottorato, oppure essere in possesso del dottorato di ricerca o aver partecipato a progetti di ricerca competitivi nell'ambito delle tematiche del dottorato, essere titolari di brevetti nell'ambito delle tematiche del dottorato, aver maturato esperienza di tutoraggio di studenti di dottorato;
- elevata qualificazione professionale: ricoprire un ruolo di responsabilità nell'Istituzione di appartenenza e aver contribuito professionalmente al dibattito almeno a livello nazionale



nell'ambito del settore di ricerca di interesse del dottorato.

3. Ciascun collegio è integrato, esclusivamente in occasione della discussione di punti relativi ai problemi didattici ed organizzativi del corso di dottorato, con un rappresentante dei dottorandi, eletto tra gli iscritti al primo o al secondo anno di corso da parte di tutti i dottorandi con carriera attiva. Il coordinatore del dottorato indice le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi. La durata di tale carica è pari a due anni.

4. Le domande di partecipazione al Collegio docenti dei singoli corsi di dottorato devono essere presentate annualmente, in occasione della prima istituzione del ciclo, al Direttore o ai Direttori dei Dipartimenti proponenti ed approvate dal Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta costituita dai docenti e dai ricercatori afferenti al Dipartimento medesimo.

Le domande di adesione al Collegio per Corsi di dottorato già attivi devono essere presentate annualmente al Collegio dei docenti in occasione dell'istituzione del ciclo. Successivamente, le domande di adesione saranno valutate dal Consiglio di Dipartimento, nella sua composizione ristretta costituita dai docenti e dai ricercatori afferenti al Dipartimento medesimo, sentito il Collegio dei docenti.

La domanda di adesione al Collegio presentata dai professori di I e II fascia, dai ricercatori universitari, nonché da parte dei ricercatori o ruoli analoghi, di enti pubblici o privati di ricerca, ovvero da esperti, deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal D.M. n. 226/2021 e dalle relative Linee guida.

5. All'atto della presentazione della domanda di adesione al Collegio docenti, l'interessato assume l'impegno a far parte di un solo collegio a livello nazionale, con l'unica eccezione di poter partecipare al più a 2 collegi su base nazionale, di cui uno in forma associata (compresi fra questi ultimi i dottorati industriali o di interesse nazionale).

6. Il Collegio provvede a:

- a) eleggere il coordinatore tra i suoi componenti;
- b) eleggere i responsabili di eventuali curricula;
- c) compilare e trasmettere, annualmente, nella persona del suo Coordinatore, la proposta di accreditamento iniziale o di mantenimento dei requisiti, così come previsto dal D.M. n. 226/2021 e dalle Linee guida;
- d) curare la compilazione delle schede che saranno allegate al bando di ammissione e che conterranno l'indicazione del numero dei posti e delle borse, anche eventualmente a tematica vincolata, le tematiche di ricerca del corso di dottorato, i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione, l'indicazione della lingua nella quale possono essere svolte le prove, la possibilità di svolgere le prove a distanza ed ove possibile, il calendario delle prove medesime;
- e) organizzare l'attività scientifica e didattica del corso;
- f) individuare il percorso formativo e l'argomento della tesi di ricerca, sentito il dottorando;
- g) sentito il dottorando, designare almeno un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra i soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
- h) valutare al termine di ciascuno dei tre anni di Corso, l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio, stabilite dal Collegio dei docenti del Corso di dottorato, al fine dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale. La valutazione negativa da parte del Collegio dei Docenti comporta l'esclusione dal corso di dottorato, disposta con decreto del Ret-



tore, con perdita della borsa di studio, se concessa;

- i) proporre l'esclusione dei dottorandi dal Corso ove si configurino le situazioni di cui al successivo art. 21;
- j) individuare i nominativi da proporre al Rettore per la composizione della Commissione per l'ammissione al corso e della Commissione per l'esame finale di Dottorato;
- k) individuare i nominativi dei valutatori della tesi finale dei dottorandi che saranno nominati dal Coordinatore del corso, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca" emanate dal Rettore;
- l) autorizzare il dottorando a svolgere attività di tutorato agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa;
- m) approvare le convenzioni di co-tutela, che saranno sottoscritte dal Direttore del Dipartimento, per i dottorandi che intendono conseguire il titolo congiunto o il doppio titolo.

7. L'attività didattica, tutoriale, e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

I professori di I e II fascia, nonché i ricercatori appartenenti all'Università del Salento, i quali intendano aderire al Collegio Docenti di un dottorato di ricerca attivato da altro Ateneo, devono preventivamente acquisire il nulla osta da parte del Rettore, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono.

8. Il Collegio docenti è convocato dal Coordinatore del corso di dottorato.

La convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta, è inviata ai componenti anche utilizzando la posta elettronica istituzionale.

Il numero dei presenti per la validità della seduta del Collegio docenti deve essere di almeno la metà più uno, arrotondato per eccesso dei componenti dell'Organo. Di ogni riunione è redatto regolare verbale.

La riunione del Collegio può essere svolta anche in modalità telematica o mista secondo quanto previsto dalle norme regolamentari interne per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

Le deliberazioni sono valide se vota a favore la maggioranza dei presenti.

9. Il Collegio docenti è presieduto dal Coordinatore il quale:

- a) è eletto dal Collegio dei docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, o nel caso di indisponibilità, fra i professori di seconda fascia a tempo pieno, membri del Collegio medesimo ed appartenenti all'Università del Salento;
- b) è nominato dal Rettore con proprio provvedimento;
- c) dura in carica per quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il coordinatore rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo Coordinatore designato in occasione delle successive procedure di accreditamento;
- d) designa, nella riunione di insediamento, un vice-Coordinatore, tra i professori componenti il Collegio, con funzioni di ausilio e di sostituzione in caso di suo impedimento o assenza;
- e) può adottare, con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità ed urgenza, determinazioni su materie che siano di competenza del Collegio docenti. Il provvedimento è sottoposto al Collegio per la ratifica nella prima seduta utile successiva;
- e) coordina e cura i rapporti con gli Organi Accademici e con gli Enti esterni;



- g) provvede a tutti gli adempimenti collegati alla partecipazione del Dottorato alla Scuola di Dottorato dell'Ateneo.
- h) comunica annualmente al Rettore, con nota formale, l'avvio del Corso di dottorato;
- i) nomina i valutatori delle tesi finali dei dottorandi secondo quanto previsto dalle "Linee guida per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca" emanate dal Rettore.

Art. 6 - Scuola di Dottorato

Ciascun Dottorato di Ricerca attivato dall'Università del Salento in qualità di sede amministrativa aderisce obbligatoriamente alla Scuola di dottorato dell'Università del Salento, rispettandone il Regolamento.

Art. 7 - Dottorato in convenzione con istituzioni estere

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, possono essere attivati corsi di dottorato, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

Art. 8 - Dottorato industriale, corsi di dottorato di interesse nazionale e apprendistato di alta formazione

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 226/2021 l'Università del Salento può attivare in sede di accreditamento iniziale, oppure chiedere successivamente il riconoscimento della qualifica di dottorato industriale, anche come parte della denominazione, per i Corsi di dottorato attivati in forma associata con imprese, anche estere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

Le convenzioni da stipulare con le aziende dovranno contenere gli elementi richiesti dall'art. 10, comma secondo, del D.M. n. 226/2021.

Le tematiche di ricerca che caratterizzano il dottorato industriale devono essere rilevanti per la promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e all'attività dei dottorandi.

2. Nell'ipotesi di attivazione di un dottorato industriale l'Università del Salento può destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

4. L'Università del Salento può attivare o partecipare a Corsi di dottorato di interesse nazionale, ossia a Corsi che presentino i seguenti requisiti:



- contribuiscano in modo comprovato al progresso della scienza, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
- prevedano, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedano la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
- prevedano, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. n. 226/2021, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
- prevedano, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo fissato con decreto ministeriale, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.

La proposta di adesione ad un Corso di dottorato nazionale dovrà pervenire da parte di uno o più Dipartimenti indicando la copertura finanziaria per la parte relativa al cofinanziamento e il numero di docenti dell'Ateneo che intendono aderire al Corso di dottorato dell'Ateneo.

Art. 9 - Tesi di Dottorato in co-tutela internazionale

1. Le convenzioni di cotutela sono approvate dai Dipartimenti ai sensi dell'art. 89 dello Statuto e comunicate al Rettore.
2. Esse disciplinano le modalità di attuazione del programma di co-tutela e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la preparazione della tesi è effettuata in periodi alterni in ciascuna delle due istituzioni. Il periodo complessivo di permanenza presso la sede cooperante non può essere inferiore a sei mesi;
 - b) vengono nominati almeno due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando;
 - c) la redazione e la discussione della tesi avviene, almeno in parte, nella lingua dell'Università cooperante ovvero in una terza lingua determinata di comune accordo;
 - d) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, è composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni secondo le modalità della convenzione;
 - e) ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una valutazione positiva della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di";
 - f) la co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata non oltre il ventiquattresimo mese dall'inizio del Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei docenti può eccezionalmente autorizzare l'attivazione della co-tutela.



3. Per gli accordi di co-tutela vigono le regole previste dalle convenzioni stipulate con gli enti stranieri, anche eventualmente in deroga alle norme previste dal presente Regolamento relativamente all'ammissione all'esame finale ed alle modalità di svolgimento del medesimo.

Art. 10 - Borse di studio e contributi

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica che dovrà essere effettuata dal Collegio docenti entro trenta giorni dalla fine del relativo anno di corso, al fine di garantire continuità nell'erogazione della borsa di studio.

2. L'importo della borsa di studio è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista da apposito decreto ministeriale. Tale importo sarà adeguato con gli eventuali aumenti e/ incrementi previsti dalle disposizioni di legge nonché dalle disposizioni normative, ministeriali e regolamentari in materia. La durata dell'erogazione della borsa è pari a quella del Corso (tre anni), fatta salva l'ipotesi della proroga del Corso disposta dal Collegio dei docenti prevista dall'art. 8, comma 7, del D.M. n. 226/2021.

In particolare, per i posti con borsa finanziati da enti esterni e/o nell'ambito di specifici progetti di collaborazione comunitaria ed internazionale attivati nell'ambito dei corsi di dottorato, l'importo base della borsa di studio ministeriale può essere incrementato al fine di garantire modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti.

3. La borsa è erogata con pagamenti mensili posticipati.

4. Qualora il dottorando sia autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero, ossia in Paese diverso da quello della sede amministrativa del corso, presso università o istituti di ricerca stranieri, il dottorando medesimo potrà usufruire dell'incremento della borsa nella misura del 50 per cento da un minimo di 20 giorni e per un periodo complessivamente non superiore ai 12 mesi che può essere esteso fino ad un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i Corsi di dottorato in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 226/2021.

La maggiorazione per il soggiorno all'estero del dottorando è erogata con periodicità non inferiore al mese, previa richiesta di liquidazione presentata dal dottorando che successivamente trasmetterà al competente Ufficio il modulo di avvio delle attività vistato dal referente della sede ospitante.

A richiesta del dottorando, la liquidazione può essere effettuata in unica soluzione, al termine del periodo di attività, previa acquisizione dell'attestazione del referente della sede che lo ha ospitato nella quale sia indicato il periodo di permanenza presso la sede ospitante.

5. A ciascun dottorando (con o senza borsa di studio) è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo di una borsa.



Se il dottorando non è valutato positivamente, l'importo della borsa assegnata al dottorando o la quota del 10% dell'importo di una borsa assicurata dal Dipartimento restano nella disponibilità del Dipartimento per gli stessi fini.

6. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 9, comma 5, del D.M. n. 226/2021, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

7. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità per i quali si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

8. Le borse di studio, il cui numero è fissato annualmente nel bando di concorso per ciascun corso dottorato, sono assegnate in base a distinte graduatorie di merito, ovvero quella a carattere generale e quelle a tema vincolato, formulate dalla Commissione giudicatrice.

I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine delle relative graduatorie fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato e secondo le modalità previste dal bando.

A parità di punteggio prevale il più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98, fatto salvo, nell'ipotesi in cui debba attribuirsi anche la borsa di studio, il criterio di precedenza determinato sulla base della valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26/07/2001.

9. Ai pubblici dipendenti ammessi ai Corsi di dottorato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 476/84, come recentemente modificato con legge n. 240/2010, sul collocamento a domanda in congedo straordinario per motivi di studio, con o senza assegni, per il periodo di durata del Corso.

10. Le borse di dottorato di ricerca non possono essere cumulate con assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.

11. Sono esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione:

- 1) i titolari di borsa di studio derivante dalle assegnazioni ministeriali o da risorse di Ateneo;
- 2) i vincitori di borsa finanziata da enti esterni gravante su progetto o finanziata da altro ente pubblico o privato;
- 3) i dottorandi senza borsa.

12. Nell'ipotesi di rinuncia alla borsa da parte di un dottorando dopo l'inizio del Corso, la parte residua della borsa è attribuita, nell'ordine della graduatoria approvata, al primo dei dottorandi non borsisti frequentanti il Corso che ne usufruirà per i ratei restanti.

13. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio possono essere coperti mediante Convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, che dovranno impegnarsi ad erogare il relativo finanziamento mediante apposita dichiarazione scritta che dovrà pervenire prima dell'emanazione del bando.



La convenzione va in ogni caso sottoscritta dalle Parti prima dello svolgimento del concorso.

14. Le borse di studio, finanziate da altri atenei, enti pubblici o privati, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto in convenzione.

TITOLO III

ACCESSO AI CORSI, ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 11 - Requisiti d'accesso ai corsi di dottorato

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica.
2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ad uno (o più) dei Corsi di dottorato senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che abbiano il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e che, entro la data di scadenza del relativo bando, siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previsto dalla legge 341/90 o del diploma di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o del diploma di laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/04 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero.
I bandi conterranno l'indicazione dei **titoli di laurea richiesti per l'accesso alla procedura selettiva.**
3. Possono, altresì, presentare domanda di partecipazione alla selezione, entro i termini di scadenza del bando, anche coloro i quali prevedano di conseguire il titolo necessario per l'accesso al dottorato di ricerca entro la data di iscrizione al Corso di dottorato.
I candidati che prevedano di conseguire il titolo entro tale data parteciperanno alla selezione con riserva.
I medesimi, ancorché presenti in posizione utile nella graduatoria di idoneità, decadranno dall'eventuale diritto di iscrizione al Corso ove non conseguano il titolo entro la data di iscrizione al Corso di dottorato.
4. L'idoneità del titolo straniero viene accertata dalla Commissione nominata per l'ammissione al dottorato, nel rispetto della normativa vigente, in materia, in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
5. Le schede dei corsi, allegate al bando di ammissione, conterranno l'indicazione dei posti per i quali è possibile concorrere, con le relative borse disponibili, ivi compresi, ove previsti, i ~~e.d.~~ posti a tematica vincolata, finanziati nell'ambito di determinati Programmi/Progetti o convenzioni con enti esterni, che prevedono, obbligatoriamente, lo svolgimento di una ricerca su un tema specifico.
Ciascun Collegio dei docenti può proporre l'istituzione di un numero di posti di dottorato senza borsa non superiore ad uno ogni tre posti con borsa, fatta salva la possibilità successiva di incremento del numero dei posti senza borsa nell'ipotesi in cui il numero delle borse aumenti per effetto di altri finanziamenti ottenuti dall'Ateneo.



6. Il candidato che intenda presentare domanda di partecipazione a concorsi relativi all'ammissione a più Corsi di dottorato dovrà presentare tante domande quanto sono i corsi di Dottorato prescelti, effettuando, ove previsto dal Manifesto degli studi per l'anno di riferimento, distinti versamenti.

7. Nell'ambito di ciascun corso di dottorato prescelto i candidati concorrono automaticamente per i posti a carattere generale messi a bando.

I candidati potranno richiedere di partecipare, in aggiunta, fino a due posti a tematica vincolata fra quelli messi a bando in ciascun dottorato.

Tale scelta deve essere obbligatoriamente indicata selezionando, all'atto della presentazione della domanda, che avverrà tramite procedura telematica, le tematiche prescelte, oltre quella a carattere generale.

L'indicazione da parte del candidato di partecipare al posto con borsa a tematica vincolata implica la preferenza per l'attribuzione di quella specifica borsa rispetto alle altre.

Il candidato che non presenta domanda di partecipazione per l'assegnazione dei posti con borsa a tematica vincolata partecipa esclusivamente per i posti con o senza borsa a carattere generale, secondo le indicazioni che saranno fornite nel bando.

L'opzione effettuata dal candidato è vincolante ed irrevocabile e comporta l'obbligo per il medesimo di accettare il posto con borsa a tematica vincolata.

Tale opzione preclude al candidato di concorrere, ove previsti, per i posti con borse a tema vincolato non prescelti.

I candidati che intendano partecipare al concorso per l'assegnazione dei posti con borse a tematica vincolata saranno poi tenuti a svolgere la ricerca a tema in caso di assegnazione della borsa e ad attenersi a quanto previsto nelle convenzioni sottoscritte con gli enti finanziatori esterni.

8. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

9. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è emanato con Decreto Rettorale ed è pubblicizzato in via telematica sul sito istituzionale dell'Ateneo, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero.

Il bando contiene le seguenti informazioni:

- a. denominazione del Corso;
- b. dipartimento proponente;
- c. coordinatore;
- d. tematiche di ricerca;
- e. numero massimo di allievi ammissibili al dottorato di ricerca;
- f. numero e ammontare delle borse di studio;
- g. contributi a carico dei dottorandi ove previsti e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'art. 11;
- h. modalità e svolgimento delle prove di ammissione con l'indicazione dei punteggi delle singole prove;
- i. modalità di valutazione delle prove previste;
- j. criteri di valutazione dei titoli.

Il bando, infine, può prevedere, se ne ricorrono le condizioni, che la selezione per il dottorato



sia utilizzata anche per l'attribuzione degli assegni di ricerca. In tal caso l'assegno deve avere la stessa durata della borsa di dottorato e concorre a soddisfare i requisiti minimi e medi delle borse necessarie per l'attivazione del ciclo di dottorato.

10. Il bando di ammissione al concorso può prevedere la possibilità di un incremento del numero dei posti e delle borse, anche a selezione già avvenuta, nel caso in cui si rendessero disponibili successivamente ulteriori risorse.

11. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva.

Art. 12 – Candidati in possesso di titolo conseguito all'estero

Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università straniera e che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi internazionali dovranno corredare la domanda di partecipazione della seguente documentazione:

- certificato attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla traduzione in italiano o in inglese da inserire nella sezione "altri titoli" della domanda on line, completo dell'indicazione degli esami sostenuti e relative votazioni.

La Commissione giudicatrice nominata per l'ammissione al Corso di dottorato procederà, sulla base della documentazione allegata dal candidato, ad accertare l'idoneità del titolo estero, ai fini dell'ammissione al corso di dottorato, "*nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi*".

In caso di ammissione al dottorato, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno presentare, entro 90 (novanta) giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione:

- titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
- dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano ed in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito di Ateneo, sul sito Euraxess e sul sito del Ministero.

2. La presentazione della domanda è effettuata, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità stabilite dal bando.

Art. 14 - Procedure di selezione

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca (nel seguito Commissioni del concorso) saranno formate e nominate secondo le disposizioni di cui al successivo art. 17.

I lavori della Commissione devono assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati, nonché la pubblicità degli atti.

Essi sono rivolti ad accertare non soltanto le conoscenze acquisite con riferimento alle temati-



che di ricerca del corso di dottorato, ma anche la maturità scientifica, la flessibilità, l'attitudine e la motivazione a svolgere il percorso di dottorato.

2. Le prove di esame possono svolgersi, in presenza presso l'Università del Salento, in modalità mista o interamente in modalità telematica.

3. La selezione è effettuata attraverso:

a) la valutazione dei titoli (percorso di formazione universitaria, esperienze professionali e di ricerca, eventuali pubblicazioni) (max 10 punti);

b) la valutazione di una prova scritta o di un progetto di ricerca secondo quanto stabilito nelle schede dei Corsi di dottorato allegate al bando (max 45 punti);

c) un colloquio volto a verificare la preparazione del candidato e l'attitudine alla ricerca su tematiche oggetto di dottorato e sulle specifiche tematiche vincolate indicate nel bando, nell'ipotesi in cui il candidato abbia optato anche per un tema vincolato (max 45 punti).

4. Il curriculum e ogni altro documento utile ai fini della selezione possono essere prodotti in italiano o inglese e comunque in qualunque altra lingua stabilita dal Collegio dei docenti ed indicata nel bando.

Il colloquio può essere svolto in italiano o inglese e comunque in qualunque altra lingua indicata nel bando.

5. Il colloquio prevede una verifica della conoscenza di una o più lingue straniere indicate nel bando. Il punteggio assegnato a tale verifica è ricompreso nel punteggio massimo conseguibile al colloquio.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 30/45 nella valutazione della prova scritta o progetto di ricerca.

6. Le prime due prove (valutazione del progetto di ricerca o prova scritta e valutazione dei titoli) ed il relativo punteggio sono comuni ad ambedue le tipologie di posti (a carattere generale e a tematica vincolata).

7. La terza prova (il colloquio) è svolta separatamente, nella medesima seduta, per i posti a tematica generale e per quelli a tematica vincolata indicato dal candidato, secondo le modalità esplicitate nel capoverso precedente e darà luogo a distinti e separati punteggi.

Nell'ipotesi in cui un candidato abbia presentato domanda anche per posti a tematica vincolata, oltre a quella per posti a carattere generale, il colloquio verterà sia sulle tematiche generali che su quella vincolata prescelta e sarà svolto, pertanto, separatamente, ma nella medesima modalità, luogo e data.

Il colloquio si considera utilmente superato ove il candidato riporti un punteggio almeno pari a 30/45. In difetto il candidato non sarà ammesso in graduatoria e, per l'effetto, non potrà concorrere alla selezione dei posti.

8. Il bando può prevedere, nell'ipotesi di selezione da svolgersi in presenza o in modalità mista, la possibilità per i candidati residenti o domiciliati all'estero (o che comunque, dimostrino, fornendone adeguata motivazione, di essere impegnati all'estero nella data prevista per il colloquio) di essere ammessi, a richiesta, a sostenere il colloquio in modalità telematica secondo le indicazioni fornite nel bando di concorso.

La richiesta di sostenere la prova a distanza dovrà essere effettuata dal candidato entro i termini



previsti dal bando.

Nel caso in cui la Commissione si riunisce in modalità interamente telematica tutti i candidati sosterranno il colloquio secondo tale modalità.

9. Al termine delle prove d'esame, la Commissione procederà a stilare distinte graduatorie di merito per ciascuna tipologia di posto (graduatoria per i posti a tematica generale e graduatoria per ciascuno dei posti a tematica vincolata eventualmente previsti nel bando) sommando per coloro che abbiano utilmente superato il colloquio, il punteggio conseguito dai candidati nelle tre prove di esame (progetto di ricerca o prova scritta, titoli e colloquio).

10. La Commissione formulerà separate graduatorie di merito anche nell'ipotesi di posti riservati a borsisti di stati esteri ovvero a laureati in Università straniere.

11. I candidati che abbiano optato di concorrere sia per i posti a carattere generale, sia per uno o più posti con borsa a tematica vincolata e che abbiano superato le prove saranno collocati, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti, nelle distinte graduatorie con il relativo punteggio.

Il candidato che non abbia ottenuto un punteggio almeno pari a 60/100 nella graduatoria per i posti a carattere generale non potrà essere collocato nelle graduatorie per i posti a tematica vincolata.

Nell'ipotesi in cui il medesimo candidato sia risultato vincitore, contemporaneamente, di posto con borsa a tematica generale e di posto con borsa a tematica vincolata, si procederà ad assegnargli il posto con borsa a tematica vincolata.

Il vincitore di un posto a tematica generale che si sia iscritto al Corso, in caso di scorrimento della graduatoria per i posti a tematica vincolata, nella quale sia collocato in posizione utile, sarà tenuto ad accettare il posto e la relativa borsa a tematica vincolata.

Non si procederà ad assegnare le borse a tematica vincolata nell'ipotesi in cui non siano presenti, fra i soggetti vincitori dei posti messi a concorso, candidati che abbiano conseguito l'idoneità per tali tematiche specifiche.

Il vincitore di un posto con borsa a tematica vincolata non può accettare il posto, rinunciando alla borsa di studio all'atto dell'iscrizione.

12. Il Rettore, con proprio Decreto, procede ad approvare gli atti del concorso, nomina i vincitori, conferisce le borse di studio e dispone l'ammissione dei candidati aventi diritto a riserva.

I posti a carattere generale con o senza borsa di studio ed i posti con borsa a tema vincolato saranno assegnati ai candidati che si trovino nelle posizioni utili nelle rispettive graduatorie redatte dalla Commissione giudicatrice fino alla concorrenza del numero di posti disponibili per ciascuna graduatoria, sulla base dei principi e secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

A parità di punteggio fra più candidati prevale il più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.

Nell'ipotesi in cui debba attribuirsi anche la borsa di studio, invece, si applica il criterio di precedenza previsto dall'art. 7, comma quarto, del D.M. n. 224/99, ossia la valutazione della situazione economica.

In caso di ex aequo, pertanto, la borsa sarà assegnata al vincitore in possesso dell'ISEE in corso di validità di importo inferiore.

13. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo, nonché nella sezione re-



lativa all'Albo on line, con effetto di notifica agli interessati.

L'adempimento relativo alla pubblicità e notifica degli atti s'intende assolto con la pubblicazione della graduatoria.

Art. 15 – Modalità di iscrizione al Corso

1. Tutti i candidati ammessi al Corso di dottorato, pena la decadenza, sono tenuti a procedere, all'immatricolazione telematica al medesimo, entro 15 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

I vincitori che non procederanno all'iscrizione entro i termini innanzi indicati saranno considerati tacitamente rinunciatari.

2. Tutti i vincitori dovranno obbligatoriamente corrispondere in un'unica soluzione la tassa regionale per il diritto allo studio, all'atto dell'immatricolazione o della iscrizione ad anno di corso successivo al primo.

3. In qualunque fase del procedimento e anche successivamente all'avvio del Corso di dottorato, potranno essere effettuate verifiche e controlli a campione, ex art. 71 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, sulle informazioni e dichiarazioni prodotte dai candidati, sulla validità dei documenti allegati dai candidati alla domanda on line e potrà essere richiesto anche l'originale dei suddetti documenti.

In ogni momento potrà essere disposta, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti dal bando.

Art. 16 - Rinunce e Subentri

Nell'ipotesi di rinuncia da parte dei vincitori, i posti (con o senza borsa) resisi disponibili saranno assegnati, con decreto rettorale nell'ordine delle graduatorie approvate.

In caso di scorrimento i vincitori avranno a disposizione il termine di 5 giorni dalla notifica del provvedimento per procedere con l'accettazione del relativo posto.

Il termine ultimo per procedere con gli scorrimenti è di 90 giorni dalla data di avvio del Corso, ad eccezione dell'ipotesi di posti aggiuntivi con borsa finanziati da enti esterni o derivanti dalla partecipazione dell'Ateneo a procedure selettive del tipo dei Dottorati innovativi.

Art. 17 - Commissione per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti del relativo Corso di dottorato, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati.

2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri, proposti dal Collegio tra i docenti di ruolo ed i ricercatori universitari in servizio afferenti ai settori scientifico - disciplinari attinenti alle tematiche di ricerca del corso di dottorato.

Nessun componente potrà far parte di commissioni nominate per l'esame di ammissione al medesimo Corso di dottorato nei due cicli successivi né potrà far parte di commissioni in uscita che valutino il lavoro di tesi dei dottorandi che ha concorso a selezionare in entrata.

Con il Decreto di nomina della Commissione vengono nominati, altresì, due docenti proposti dal Collegio dei docenti quali supplenti dei componenti effettivi in caso di impedimento o assenza degli stessi.



3. Il Collegio dei docenti può proporre, in aggiunta ai componenti sopra indicati, non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. In questo caso gli esperti entrano a pieno titolo a far parte della commissione.

4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

5. Le procedure per la nomina delle Commissioni devono tener conto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di incompatibilità.

6. Nell'ipotesi di impedimento, rinuncia o assenza di uno o più componenti effettivi della Commissione, intervenuta in qualsiasi fase della procedura concorsuale, il Coordinatore provvede alle sostituzioni necessarie, sulla base dei nominativi dei supplenti contenuti nel decreto rettorale di nomina della Commissione, tenuto conto, ove presente, dell'affinità scientifica fra il rinunziante e il subentrante.

Art. 18 – Proroga, esame finale e conseguimento del titolo

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, sentito il supervisore, una proroga della durata di 6 o 12 mesi senza fruizione di borsa di studio.

La richiesta di proroga va presentata dal dottorando orientativamente almeno tre mesi prima della data prevista per la fine del Corso.

2. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo.

3. Nel caso in cui il dottorando non richieda la proroga, entro e non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza del triennio del proprio Corso di dottorato, deve presentare la tesi al Collegio dei docenti in formato elettronico e la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato.

Acquisito il parere favorevole dei valutatori il dottorando è tenuto a presentare la domanda di ammissione all'esame finale ed a procedere al pagamento delle tasse per la stampa pergamena di dottorato, così come stabilito dal Manifesto degli Studi.

Unitamente alla presentazione della domanda di ammissione all'esame finale che dovrà contenere l'indicazione del settore scientifico disciplinare della tesi, il dottorando dovrà trasmettere la tesi definitiva in formato pdf (che ha già ottenuto il parere positivo dei valutatori) all'indirizzo PEC per la successiva pubblicazione da parte dell'Ufficio Master e Dottorati sulle apposite banche dati delle Biblioteche di Roma e Firenze.

4. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualifica-



zione, di cui almeno uno è un docente universitario.

I valutatori possono appartenere ad istituzioni estere o internazionali.

Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

5. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione la cui composizione è definita dal successivo articolo 19. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

6. La tesi di dottorato deve essere comunque discussa entro e non oltre 12 mesi successivi alla conclusione dell'ultimo anno di corso, salvo motivata richiesta di rinvio da parte del Collegio dei docenti o richiesta di proroga formulata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.M. n. 226/2021. Nell'ipotesi in cui la proroga del Corso sia concessa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. n. 226/2021, quest'ultimo dovrà indicare il capitolo di spesa su cui graveranno le risorse per la copertura dei mesi di proroga retribuiti.

La tesi non può essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno di corso.

7. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

8. Il titolo di dottore di ricerca, viene conseguito a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

9. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università del Salento deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

10. L'Università del Salento garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità della tesi di dottorato presso la Biblioteca del Dipartimento di riferimento mediante il deposito obbligatorio presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

11. Nell'ambito delle Convenzioni tra Università, italiane e straniere e tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. n. 226/2021, è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

12. Su delibera del Collegio docenti, previa richiesta avanzata allo stesso dal dottorando interessato, il Rettore rilascia la certificazione di Doctor Europaeus. Esso una attestazione aggiuntiva al titolo di Dottore di ricerca che viene rilasciato a livello nazionale e che non costituisce un titolo accademico con valore sovranazionale.



La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus può essere rilasciata quando sussistano le seguenti quattro condizioni:

- giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due valutatori, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie di due paesi europei, diversi dall'Italia (le relazioni dei valutatori dovranno essere allegate anche al verbale dell'esame finale);
- presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un altro Paese europeo;
- parte della discussione della tesi dovrà essere sostenuta in una lingua ufficiale europea diversa da quella dall'italiano, individuata dal Collegio dei docenti;
- la tesi deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca, della durata di almeno 3 mesi, svolto in un Paese europeo diverso dall'Italia.

Art. 19 - Commissione per l'esame finale di Dottorato di ricerca

1. Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione per l'esame finale di Dottorato. Tale Commissione è composta da almeno tre componenti proposti dal Collegio dei Docenti, di cui almeno 2/3 di provenienza accademica ed almeno uno tra i docenti di ruolo e i ricercatori universitari appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il Dottorato di ricerca.

In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del Corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Della Commissione non potrà far parte il supervisore del dottorando.

2. Salvo specifiche e motivate esigenze scientifiche, i dottorandi ammessi all'esame finale nello stesso trimestre discutono la tesi di dottorato con un'unica Commissione che dovrà rispettare, ove possibile, l'equilibrio di genere.

3. Con il Decreto di nomina della Commissione, il Rettore designa altresì due componenti, di cui almeno uno docente o ricercatore universitario, proposti dal Collegio quali supplenti dei membri effettivi in caso di loro impedimento o assenza.

4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

5. La Commissione per l'esame finale di dottorato è tenuta a concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla data di notifica del Decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, della quale non potrà far parte alcun componente della Commissione decaduta.

6. L'esame finale può svolgersi in presenza, in modalità mista o in modalità esclusivamente telematica.

7. Ove il candidato sia assente ingiustificato il giorno fissato dalla Commissione per sostenere l'esame finale, detto esame è da considerarsi sostenuto con esito negativo.

8. A conclusione dei lavori, entro 10 giorni, la Commissione invia al Rettore gli atti relativi all'esame finale. Il titolo di dottore di ricerca, conseguito all'atto del superamento dell'esame



finale, è conferito dal Rettore. L'Università del Salento ne certifica il conseguimento.

9. Il diploma di dottorato di ricerca è sottoscritto dal Rettore, dal Direttore Generale e dal Direttore della Scuola di dottorato in carica al momento del rilascio del titolo e fa esplicita menzione del dottorato.

La sottoscrizione del diploma può avvenire con firma autografa o digitale.

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

ART. 20 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il Dottorando gode dello status di studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello fino alla conclusione del terzo anno o nell'ipotesi di proroga del Corso prevista dall'art. 8, comma 7, del D.M. n. 226/2021, concessa dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti.

2. L'ammissione al dottorato, con o senza borsa di studio, comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 226/2021.

3. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando (con o senza borsa di studio) a svolgere attività retribuite, verificando la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca relative al Corso. Il Collegio dei docenti verificherà periodicamente il raggiungimento degli obiettivi formativi e di ricerca assegnati ai dottorandi. Ove questi non fossero raggiunti il Collegio procederà alla revoca dell'autorizzazione.

Per i dottorandi con borsa di studio il Collegio dei docenti può autorizzare esclusivamente lo svolgimento di attività retribuite, fino alla concorrenza del valore della borsa di dottorato o, al diverso valore determinato mediante apposito atto ministeriale, per attività svolte nel periodo contributivo coincidente con l'anno solare di riferimento che lo stesso Collegio ritenga coerenti con l'acquisizione ed il trasferimento di competenze relative all'ambito formativo e di ricerca proprio del Corso di dottorato.

Per i dottorandi senza borsa di studio il Collegio dei docenti può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite impegnandosi a verificare che le medesime non interferiscano con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca. Per questi ultimi va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa, senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

5. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina per gli interventi per il diritto allo studio previsti



dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

6. Ai dottorandi ed alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

7. Il Dottorando ha l'obbligo di frequentare il corso di dottorato per l'intera durata del corso, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Collegio dei Docenti.

8. Il Dottorando è tenuto a seguire, secondo le disposizioni del Collegio, le attività didattiche ed a svolgere le attività di ricerca, nonché a presentare, al termine di ciascun anno di corso, al Collegio dei Docenti, una relazione riguardante l'attività di ricerca svolta ed i risultati conseguiti, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio medesimo.

9. La valutazione delle attività dei dottorandi deve essere effettuata dal Collegio dei Docenti almeno una volta l'anno, di massima entro 30 giorni dalla fine dell'anno di Corso.

10. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altro Corso di dottorato, di specializzazione, di Master e ad ogni altro corso di studi erogato dall'università e da altro ente pubblico o privato. Non è parimenti consentito il conseguimento, nel medesimo anno accademico, di due titoli accademici, fatta salva l'ipotesi di un accordo di co-tutela per il conseguimento di un titolo congiunto e l'ipotesi di sospensione della carriera dottorale nell'ipotesi di iscrizione ad un Corso di tirocinio formativo attivo.

11. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.

12. Il Dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, deve ordinariamente svolgere periodi di formazione, di ricerca e studio presso Università o Istituti di ricerca stranieri.

13. A tutti i dottorandi viene attribuita, dopo l'iscrizione, una casella di posta elettronica istituzionale @unisalento.it che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione tra l'Ateneo ed i dottorandi medesimi. Tutte le comunicazioni relative alla carriera avvengono tramite l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e si considerano da tale data pienamente conosciute. Il dottorando è tenuto a consultare regolarmente la propria casella di posta elettronica. La casella di posta elettronica verrà disattivata entro i 5 anni successivi al conseguimento del titolo e comunque dopo l'espletamento delle formalità connesse con la consegna della pergamena, la compilazione del questionario di gradimento del Corso e gli altri adempimenti previsti dal D.M. n. 226/2021.

14. I dottorandi sono tenuti a conoscere ed a rispettare la regolamentazione dell'Ateneo in materia di brevetti, riservatezza, proprietà intellettuale, di protezione dei dati personali e di trattamento dei medesimi a fini statistici o di ricerca scientifica dell'Ateneo.

15. La violazione dei doveri di comportamento indicati nel precedente comma comporta responsabilità disciplinare, secondo le regole stabilite dall'Ateneo.



Art. 21 - Interruzione, sospensione, decadenza e rinuncia

1. Assenze ingiustificate superiori ai 30 giorni consecutivi comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa. Spetta al Coordinatore comunicare tempestivamente agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al Corso.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del D.M. n. 226/2021, i dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi indicati dalla legge o previsti nel presente Regolamento nel successivo comma, la sospensione del Corso di dottorato per una durata massima di sei mesi.

3. La sospensione della frequenza delle attività dei Corsi di dottorato può essere concessa con decreto rettorale, su proposta del Collegio dei docenti, su richiesta del dottorando, nei seguenti casi:

- a) genitorialità e puerperio;
- b) congedo parentale;
- c) grave e documentata malattia;
- d) gravi e motivati motivi familiari e/o personali tali da recare pregiudizio all'attività di studio che saranno valutati dal Collegio dei docenti;
- e) frequenza dei Corsi di formazione iniziale per gli insegnanti.

Nelle ipotesi di cui al comma a) e b) non è richiesto il parere del Collegio dei docenti.

In ogni caso il periodo di sospensione comporta il conseguente prolungamento del periodo di formazione, nonché la sospensione della fruizione della borsa ove goduta.

Al termine del periodo di sospensione concesso dal Rettore il dottorando riprenderà la frequenza del Corso, dandone comunicazione scritta al Coordinatore del Collegio ed al competente Ufficio per gli atti amministrativi di competenza.

Nel computo del periodo di sospensione massimo non si calcolano i periodi obbligatori di congedo parentale, di maternità/paternità e puerperio per i quali la sospensione di un anno è da intendersi per ogni evento.

I periodi di proroga e di sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi i casi in cui la sospensione non sia esplicitamente consentita da una norma di legge.

Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che, in nessun caso, la durata del corso può essere abbreviata.

4. È prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate e prolungate ai Corsi o mancato svolgimento delle attività previste, valutate dal Collegio dei docenti tenuto conto del percorso formativo svolto dal dottorando sino a



quel momento;

c) comportamenti in contrasto con i doveri di cui all'articolo 20 opportunamente valutati dal Collegio dei docenti.

La decadenza decorre dalla data di interruzione della frequenza da parte dei dottorandi o dalla data della delibera del Collegio dei docenti nelle ipotesi di cui alle precedenti lett. a), b) e c).

5. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore con un mese di anticipo, ove possibile, e in ogni caso in modo tempestivo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia. La borsa di studio sarà assegnata dall'Ateneo, a decorrere dalla data successiva alla rinuncia e fino alla data di conclusione del percorso formativo per la sola copertura della parte residua delle risorse ancora disponibili, ad altro vincitore in servizio nello stesso ciclo e sprovvisto di borsa, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

Non è consentito in alcun caso il trasferimento da o ad altra Università, italiana o straniera, degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

Ai dottorandi la cui carriera risulti ancora aperta a distanza di tre anni dalla conclusione del Corso viene applicata la c.d. decadenza d'ufficio, con conseguente chiusura della posizione amministrativa e perdita dei diritti connessi allo status di dottorando.

Art. 22 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il decreto rettorale di emanazione e si applica integralmente ai corsi di dottorato di ricerca che saranno attivati dall'a.a. 2022/2023 (XXXVIII ciclo).

2. Si applica altresì ai cicli di corso di dottorato già attivi per la parte di disciplina più favorevole ai dottorandi rispetto a quella contenuta nel previgente Regolamento, con esclusione delle disposizioni che impongono ulteriori obblighi formativi per i medesimi, e ferma restando in ogni caso la non applicabilità delle norme che comportino maggiori oneri finanziari a carico dell'Università del Salento.

3. I Coordinatori in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono le predette cariche e funzioni fino alla scadenza dei rispettivi mandati.